

Programmazione feste danzanti

Nonostante l'attività sia occasionale, e comunque prevista nell'art. 68 del TULPS, occorre fare tre considerazioni:

- 1** – Se la festa danzante è esercitata in termini privati con la sola partecipazione di invitati in luoghi privati o aperti al pubblico;
- 2** – Se la Festa danzante è esercitata in termini privati con la sola partecipazione di invitati ma in luogo pubblico;
- 3** – Se la festa è esercitata in forma imprenditoriale in luoghi attrezzati per la partecipazione del pubblico indistintamente dal luogo di svolgimento (es. veglioni, feste locali, ecc.)

Nel primo caso l'attività non è soggetta né a licenza né a SCIA, ma se esercitata presso un pubblico esercizio (ristorante) il locale deve essere dichiarato agibile ai fini della prevenzione incendi e sicurezza e se esercitata in apposita tensostruttura deve essere autocertificato il corretto montaggio e l'impiantistica da parte di un tecnico abilitato.

Nel secondo caso, l'attività è soggetta ad autorizzazione di occupazione di suolo pubblico e deve essere presentata la SCIA corredata dalla certificazione da parte di un tecnico abilitato attestante il corretto montaggio di eventuale tensostruttura, prevenzione incendi e impiantistica.

Nel terzo caso, pur trattandosi di attività occasionale, l'esercizio è soggetto all'ottenimento della specifica licenza di polizia amministrativa che è rilasciata previo accertamento dell'idoneità del locale o della tensostruttura utilizzati.

Se la festa danzante ha una presenza massima di 200 persone e si conclude entro le 24:00, dello stesso giorno di svolgimento, basta la presentazione della SCIA con l'autocertificazione delle strutture e impianti da parte di un tecnico abilitato.

Se la festa danzante si protrae per più giorni occorre acquisire il parere preliminare di agibilità da parte della CCVLPS. In questo caso occorre verificare anche la rispondenza alla programmazione economica commerciale del PGT a tutela del contesto storico residenziale di alcune aree.